REGOLAMENTO (CEE) N. 1295/74 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1974

relativo alla trasformazione delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'attuale situazione del mercato delle carni bovine ha determinato, nel quadro delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, acquisti massicci da parte degli organismi d'intervento ; che le attuali giacenze e i quantitativi di carni tuttora offerti non consentono di soddisfare agli impegni di presa in consegna in modo da sostenere efficacemente il mercato, essendo in via di esaurimento le possibilità di congelamento e di deposito in magazzini frigoriferi ;

considerando che in tali condizioni è necessario fare ricorso a possibilità di deposito non fondate esclusivamente sul congelamento ; che è pertanto opportuno disporre che le carni prese in consegna dagli organismi d'intervento possano essere trasformate in conserve, fermo restando che, per motivi economici, determinati tagli sono da escludersi dalla trasformazione ;

considerando che finora la trasformazione in conserve non era contemplata nell'ambito dell'organizzazione del mercato, e che appare opportuno che in quanto concerne questa prima fase, le relative modalità di applicazione siano disciplinate essenzialmente dalle norme contrattuali stabilite dagli organismi d'intervento, per essere adeguate in seguito secondo l'esperienza acquisita ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A norma del presente regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri possono temporaneamente, trasformare in conserve le carni bovine da essi acquistate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68. Questa trasformazione interviene previa separazione dei tagli seguenti : il filetto e il roatsbeef.

Articolo 2

1. Qualora la trasformazione abbia luogo in base ad un contratto di lavorazione per conto, gli organismi d'intervento commettono, secondo le rispettive norme contrattuali, la produzione di tagli di carni bovine congelate e di conserve di carni bovine ad imprese riconosciute come « laboratori di sezionamento » ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva del 26 febbraio 1973 [4].

2. Le norme contrattuali, che gli interessati possono ottenere agli indirizzi indicati nell'allegato, comprendono in particolare i requisiti posti alle imprese di trasformazione sul piano operativo, segnatamente per quanto riguarda le necessarie attrezzature tecniche, la produzione conforme, la conservazione dei prodotti, nonché la possibilità di controlli permanenti.

Articolo 3

La trasformazione comprende le seguenti operazioni :

a) la produzione di conserve di carne bovina contenenti 80 % o più di carne bovina escluse le frattaglie e il grasso, 100 kg di conserve implicando l'impiego di 150 kg di carni disossate ; 100 kg di carni non disossate corrispondono a 77 kg di carni disossate ;

b) il sezionamento, l'imballaggio e il congelamento di tagli in conformità delle norme contrattuali di cui all'articolo 2 ;

c) il magazzinaggio delle conserve e dei tagli congelati fino alla presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento.

Articolo 4

Il contratto di lavorazione per conto, di cui all'articolo 2, copre le spese per le operazioni di cui all'articolo 3, in particolare :

a) le retribuzioni dirette per la lavorazione, l'imballaggio, il carico, il congelamento e il magazzinaggio,

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
[3] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[4] GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 43.

b) le spese di materiale, come scatole vuote, sacchetti per tagli, altro materiale da imballaggio, cotenne e spezie,

c) le spese di congelamento, trasporto e magazzinaggio fino alla presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

I fabbricanti si impegnano a trasformare un minimo di 10 tonnellate di carni bovine alla settimana e a prendere in consegna tale quantitativo in una sola volta.

Le merci prodotte in una settimana sono da contrassegnarsi ed immagazzinarsi separatamente.

Articolo 6

Gli organismi d'intervento prendono in consegna i tagli congelati e le conserve previo un controllo della loro fabbricazione conforme.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Esso è applicabile alle carni trasformate sino al 3 agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Indirizzi degli organismi d'intervento

Belgio :	Office belge de l'économie et de l'agriculture rue de Trèves 82 1040 Bruxelles Tél. 02/13 98 20
Danimarca:	Direktoratet for Markedsordninger Torvegade 2 1400 København K Telex : 15 137 DK
Francia :	Office national interprofessionnel du bétail et des viandes (ONIBEV) 8-10, Boulevard de Vaugirard 75015 Paris Tél. 273 88 00
Germania :	Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleisch-erzeugnisse 6 Frankfurt/Main Adickesallee 40 Telefon 55 04 61
Irlanda :	The Department of Agriculture and Fisheries, Meat Division 14 Upper Mernion St. Dublin 2
Italia :	Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Roma, Via Palestro 81 Tel. 49 57 283
Lussemburgo :	Services d'économie rurale — section cheptel et viande 113-115, rue de Hollerich Luxembourg Tél. 478 443
Paesi Bassi :	Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB) Hoensbroek (L) Kouvenderstraat 229 Tel. 045-214 746
Gran Bretagna :	Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House 2 West Mall, Reading RG1 7 QW Berks. Telex : 848 302